

TITOLO III.

OGGETTO DEL CONTRATTO

277. - *Considerazioni generali.* — Se la mansione specifica del pilota nei confronti della nave consiste nella prestazione del servizio di *pilotaggio* propriamente detto, non è escluso ch'essa possa allargarsi di tanto da tramutarsi in un servizio di *rimorchio* o di *trasporto di persone o di cose*, e talvolta da assurgere ad un vero e proprio rapporto d'*assistenza*, nel senso tecnico del termine. Tratteremo ordinatamente, nel presente titolo, di queste varie forme di prestazione, eccezion fatta per il trasporto di persone o di cose, sia perchè è di regola inibito ai piloti, i quali possono esercitarlo solo in caso di circostanze eccezionali (art. 4 regol., 2° comma ⁽¹⁵⁶⁶⁾); art. 562 reg. esec. c. m. m. col.), sia perchè esso va disciplinato, in ogni caso, dalle norme del codice relative al trasporto per mare.

CAPITOLO I.

Pilotaggio.

278. - *Contratto d'impresa.* — Il contratto di pilotaggio è un contratto d'impresa, con cui il pilota si obbliga, in nome e per conto della Corporazione cui appartiene (imprenditore, *conductor operis*), a condurre una nave (committente, *locator operis*) dentro o fuori di un porto, rada, canale o fiume, e que-

(1566) Analogamente disponevano gli art.: 952 reg. 1879, 19 reg. 1895, 18 reg. 1914, 18 reg. 1923.